

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI  
SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE DEL  
COMUNE DI RUSSI**

(Art. 1, commi 611 e 612, L. 23 dicembre 2014, n. 190)

## **Introduzione generale**

La legge 190/2014 ai commi 611 e seguenti, obbliga gli enti locali, ferma restando l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili (art. 3 commi da 27 a 29 della legge 244/2007), ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire entro il 31/12/2015 la riduzione delle stesse ottenendo dei risparmi di spesa.

Tale processo deve tenere conto anche dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 612 indica la procedura da seguire ed i tempi.

I tempi di operatività sono i seguenti:

- entro il **31 marzo 2015** redazione del piano operativo di razionalizzazione;
- entro il **31 dicembre 2015** il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- entro il **15 marzo del 2016** redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti sezione controllo e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15 marzo 2016.

La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013.

I soggetti attivi sono solo quelli che costituiscono le pubbliche amministrazioni locali.

La norma precisa che nel caso dei Comuni si fa riferimento ai Sindaci i quali devono definire ed approvare, un piano operativo di razionalizzazione. Si ritiene comunque che il piano, negli obiettivi e linee di indirizzo, rientri nella competenza dell'organo consiliare ai sensi della lettera e) del

secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Il piano operativo deve:

- a) riguardare tutte le partecipazioni societarie, sia quelle dirette che quelle indirette;
- b) precisare tempi e modalità di attuazione (cessioni, fusioni, scissioni ecc.);
- c) esporre in dettaglio i risparmi da conseguire.

Nella relazione tecnica che correda il piano occorre illustrare gli elementi economici e giuridici a supporto delle misure definite. Occorre indicare gli effetti della razionalizzazione sul bilancio dell'ente locale (maggiori entrate e/o minori spese), e percorsi per superare le eventuali situazioni debitorie critiche.

### **Ambito applicativo e struttura del piano**

Il Comune di Russi ha predisposto il presente piano sulla base delle indicazioni normative sopra riportate, esaminando le diverse partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Ente, in attuazione dell'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014 in funzione della possibilità di addivenire ad un'ulteriore razionalizzazione attraverso l'attuazione delle azioni previste dalla legge.

Le partecipazioni societarie oggetto del piano sono riportate nella relazione allegata al presente piano, a cui sono annesse le schede relative a ciascuna società partecipata direttamente con la sola eccezione delle società quotate sui mercati regolamentati (Hera s.p.a.) e delle società partecipate di cui è già stata deliberata la messa in liquidazione con precedente deliberazione di Consiglio comunale (Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna S.TE.P.RA. società consortile mista).

Non sono comprese nel piano società indirettamente partecipate dal comune di Russi, in quanto la quota di partecipazione, inferiore all'1% non consente all'ente di poter incidere con politiche di razionalizzazione sulle stesse.

### **Principali azioni previste dal piano di razionalizzazione**

Il Comune di Russi ha provveduto a valutare le proprie partecipazioni societarie secondo i criteri generali previsti dal comma 611 della legge 190/2014 per l'attuazione di un “processo di razionalizzazione” delle partecipazioni societarie pubbliche.

Le risultanze di tale analisi, dettagliatamente esposte nella relazione allegata, restituiscono il quadro di gruppo pubblico locale già pienamente aderente ai criteri di razionalizzazione previsti dalla legge

per effetto di percorsi di razionalizzazione delle proprie società partecipate già attuati, anche in collaborazione con gli altri enti soci.

La relazione tecnica ripercorre infatti i principali interventi attuati e li inquadra nei criteri enunciati dall'art. 1, comma 611 della Legge n. 190/2014. Pertanto il piano operativo di razionalizzazione non prevede eliminazioni o soppressioni di società o di partecipazioni societarie ai sensi dei criteri a), b), c) previsti dall'art. 1 comma 611 della L. 190/2014, in quanto trattasi di interventi ai quali l'Ente ha già dato corso nel periodo 2010-2014, dando piena attuazione alle disposizioni legislative che si sono succedute nel tempo.

Di seguito vengono enunciati gli interventi oggetto del presente Piano con relative modalità e tempi di attuazione, precisando che le stesse si riferiscono alle società appartenenti al perimetro di intervento delineato nella relazione tecnica e sono desumibili dalle schede analitiche delle società.

Di esse si darà conto nella relazione da prodursi entro il 31 marzo 2016, ai sensi di legge.

ROMAGNA ACQUE S.P.A.			
Attività statutaria	Ambito di competenza dell'ente locale	Tipologia servizi	Decisioni assunte
Gestione impianti, reti e serbatoi costituenti il complesso idrico denominato "acquedotto della Romagna"; progettazione e costruzione opere, infrastrutture e impianti afferenti ai servizi del ciclo integrato dell'acqua	Servizio idrico integrato	Società patrimoniale	<b>Mantenimento</b> in quanto indispensabile, non composta da soli amministratori, non simile ad altri enti partecipati, non aggregabile (art. 1, comma 611, legge 190/2014).

BASSA ROMAGNA CATERING S.P.A.			
Attività statutaria	Ambito di competenza dell'ente locale	Tipologia servizi	Decisioni assunte
Realizzazione e gestione di centri per la produzione di pasti per la ristorazione collettiva - fornitura di pasti agli enti pubblici soci, gestione del servizio di mensa interaziendale del territorio del comune di Lugo	Servizi legati allo sviluppo sociale (mense scolastiche, pasti per anziani assistiti, mensa interaziendale)	Servizi pubblici locali a rilevanza economica	<b>Mantenimento</b> in quanto indispensabile, non composta da soli amministratori, non simile ad altri enti partecipati, non aggregabile (art. 1, comma 611, legge 190/2014).

**START ROMAGNA S.p.A.**

<b>Attività statutaria</b>	<b>Ambito di competenza dell'ente locale</b>	<b>Tipologia servizi</b>	<b>Decisioni assunte</b>
Attività connesse o strumentali, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale.	Trasporto pubblico locale - Deriva dall'aggregazione delle aziende del TPL delle province di Ravenna, Forlì e Rimini	Servizi pubblici locali a rilevanza economica	<b>Mantenimento</b> in quanto indispensabile, non composta da soli amministratori, non simile ad altri enti partecipati, non aggregabile (art. 1, comma 611, legge 190/2014). Dismissione precedentemente stabilita con deliberazione C.C. n. 55 del 30/09/2013 ai sensi dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 (oggi abrogato) – ITER concluso con gara deserta

**AMBRA S.R.L. Agenzia per la Mobilità del Bacino di Ravenna**

<b>Attività statutaria</b>	<b>Ambito di competenza dell'ente locale</b>	<b>Tipologia servizi</b>	<b>Decisioni assunte</b>
Amministrazione di immobili e reti relativi al trasporto pubblico locale e attinenti la mobilità, con la finalità di affidarli in gestione ad imprese terze assegnatarie del servizio di trasporto pubblico locale	Proprietà delle reti ed infrastrutture del trasporto pubblico locale.	Società patrimoniale	<b>Mantenimento</b> in quanto indispensabile, non composta da soli amministratori, non simile ad altri enti partecipati, non aggregabile (art. 1, comma 611, legge 190/2014).

**TE.AM. S.r.l.**

<b>Attività statutaria</b>	<b>Ambito di competenza dell'ente locale</b>	<b>Tipologia servizi</b>	<b>Decisioni assunte</b>
Amministrazione e gestione reti ed impianti servizio idrico integrato, gasdotti locali ed impianti connessi; gestione di altri servizi	Proprietà reti servizio idrico e gas - Canile	Società patrimoniale	<b>Mantenimento</b> in quanto indispensabile, non composta da soli amministratori, non simile ad altri enti partecipati, non aggregabile (art. 1, comma 611, legge 190/2014).

**LA ROMAGNOLA PROMOTION S.R.L.**

<b>Attività statutaria</b>	<b>Ambito di competenza dell'ente locale</b>	<b>Tipologia servizi</b>	<b>Decisioni assunte</b>
Organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, rassegne ed esposizioni	Sostegno allo sviluppo economico e sociale del territorio	Servizi a rilevanza economica	<b>Dismissione</b> già stabilita con deliberazione C.C. n. 55 del 30/09/2013 ai sensi dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 (oggi abrogato). Nuova dismissione ai sensi del Criterio b), art. 1 co. 611 Legge di stabilità 2015 <b>Tempi previsti:</b> entro il 2015. <b>Maggiori entrate/minori spese:</b> entrata una tantum a fronte della cessione della quota.

**Angelo Pescarini Scuola Arti e mestieri S.cons. a r. l.**

<b>Attività statutaria</b>	<b>Ambito di competenza dell'ente locale</b>	<b>Tipologia servizi</b>	<b>Decisioni assunte</b>
Progettazione e gestione di iniziative di formazione, iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti - formazione professionale del settore privato e pubblico	Servizi di istruzione, formazione professionale con finalità di sviluppo occupazionale e crescita sociale ed economica	Servizio Istituzionale ai sensi della Legge Regionale 30 giugno 2003 n. 12	<b>Mantenimento</b> in quanto indispensabile, non composta da soli amministratori, non simile ad altri enti partecipati, non aggregabile (art. 1, comma 611, legge 190/2014).

**LEPIDA S.p.A.**

<b>Attività statutaria</b>	<b>Ambito di competenza dell'ente locale</b>	<b>Tipologia servizi</b>	<b>Decisioni assunte</b>
Attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni, che detengono una partecipazione, concernenti la fornitura delle reti in fibra ottica, secondo quanto indicato nella legge regionale n. 11/2004	Servizi per lo sviluppo delle reti a banda larga delle pubbliche amministrazioni	Servizi strumentali	<b>Mantenimento</b> in quanto indispensabile, non composta da soli amministratori, non simile ad altri enti partecipati, non aggregabile (art. 1, comma 611, legge 190/2014).

**DELTA 2000 S.c.a.r.l.**

<b>Attività statutaria</b>	<b>Ambito di competenza dell'ente locale</b>	<b>Tipologia servizi</b>	<b>Decisioni assunte</b>
società priva di scopo di lucro che opera nel territorio delle provincie di Ferrara e Ravenna con finalità di informazione, promozione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale per la concreta attuazione delle politiche di Sviluppo	Sostegno allo sviluppo economico e sociale del Territorio	Servizi privi di rilevanza Economica	<b>Mantenimento</b> in quanto indispensabile, non composta da soli amministratori, non simile ad altri enti partecipati, non aggregabile (art. 1, comma 611, legge 190/2014).

Russi, 23/03/2015

Il Sindaco  
Sergio Retini